

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2004, n. 18. *Publicata nel BUR n. 34 del 18/08/05 serie generale*

**Interventi di assistenza sanitaria in favore di paesi extracomunitari in gravi difficoltà assistenziali sanitarie.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*(Finalità)*

1. Con la presente legge la Regione detta norme finalizzate all'attuazione di interventi sanitari, destinati a paesi extracomunitari che versano in gravi difficoltà assistenziali sanitarie per contingenti ragioni politiche, militari ed economiche, assicurando, mediante azioni mirate e coordinate volte sia alle cause che agli effetti, il contributo del Servizio sanitario regionale.

Art. 2.

*(Tipologia degli interventi)*

1. Gli interventi di cui all'articolo 1 consistono in:

- a) erogazione da parte delle Aziende sanitarie di prestazioni di alta specializzazione rivolte a cittadini extracomunitari provenienti da paesi in gravi difficoltà assistenziali sanitarie per contingenti ragioni politiche, militari ed economiche;
- b) assistenza sanitaria per motivi umanitari a cittadini di origine umbra residenti in paesi extracomunitari in particolare stato di bisogno;
- c) interventi sanitari nei paesi d'origine ai sensi dell'articolo 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, valorizzando le risorse umane disponibili nell'area d'intervento anche attraverso programmi di formazione del personale tecnico-sanitario da effettuarsi presso la Regione o nel paese oggetto dell'intervento stesso;
- d) invio di attrezzature medico chirurgiche non utilizzate, ai sensi della normativa vigente, nei paesi oggetto dell'intervento, anche tramite organizzazioni umanitarie.

2. La struttura competente della Giunta regionale individua le attrezzature medico chirurgiche di cui al comma 1, lettera d).

Art. 3.

*(Norma finanziaria)*

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2004 la spesa di 500.000,00 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 12.1.004 denominata «Progetti speciali ed obiettivi di rilievo nazionale» (cap. 2129).

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base 12.1.005 (cap. 2264/5010) del bilancio di previsione 2004 denominata «Finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria».

3. Per gli anni 2005 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, addì 6 agosto 2004

*Il Vice presidente*

LIVANTONI

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge:

— di iniziativa del consigliere Sebastiani, depositata alla Presidenza del Consiglio regionale l'8 febbraio 2002, atto consiliare n. 1085 (VII<sup>a</sup> legislatura).

— Assegnata per il parere alla commissione consiliare permanente III<sup>a</sup> «Servizi e politiche sociali - igiene e sanità - istruzione - cultura - sport» l'11 febbraio 2002.

Disegno di legge:

— di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'assessore Rosi, deliberazione n. 853 del 25 giugno 2004, atto consiliare n. 2131 (VII<sup>a</sup> legislatura).

— Assegnato per il parere alla III<sup>a</sup> commissione consiliare permanente «Servizi e politiche sociali - igiene e sanità - istruzione - cultura - sport» con competenza in sede referente e alla I<sup>a</sup> commissione consiliare permanente «Affari istituzionali - programmazione - bilancio - finanze e patrimonio - organizzazione e personale - enti locali» con competenza in sede consultiva, il 6 luglio 2004.

— La III<sup>a</sup> commissione consiliare permanente ha disposto l'esame abbinato degli atti 2131 e 1085, scegliendo come testo base quello proposto dalla Giunta regionale.

— Testo licenziato dalla III<sup>a</sup> commissione consiliare permanente il 19 luglio 2004, con parere e relazione illustrata oralmente dal vice presidente Sebastiani e con il parere consultivo della I<sup>a</sup> commissione consiliare permanente espresso in data 15 luglio 2004 (atto n. 2131-1085/Bis).

— Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 27 luglio 2004, deliberazione n. 406.

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale (Servizio segreteria della Giunta regionale - Sezione promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti), ai sensi dell'art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

*Nota all'art. 2, comma 1, lett. c):*

La legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» (pubblicata nel S.O. alla G.U.n. 302 del 30 dicembre 1997), è stata modificata ed integrata con: decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457 (in G.U. n. 303 del 31 dicembre 1997),

convertito con legge 27 febbraio 1998, n. 30 (in *G.U.* n. 49 del 28 febbraio 1998), decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6 (in *G.U.* n. 24 del 30 gennaio 1998), convertito con legge 30 marzo 1998, n. 61 (in *G.U.* n. 75 del 31 marzo 1998), decreto legge 8 aprile 1998, n. 78 (in *G.U.* n. 82 dell'8 aprile 1998) convertito con legge 5 giugno 1998, n. 176 (in *G.U.* n. 130 del 6 giugno 1998), legge 8 maggio 1998, n. 146 (nel S.O. alla *G.U.* n. 110 del 14 maggio 1998), decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 (in *G.U.* n. 151 del 1° luglio 1998), legge 16 giugno 1998, n. 191 (nel S.O. alla *G.U.* n. 142 del 20 giugno 1998), legge 3 agosto 1998, n. 315 (in *G.U.* n. 202 del 31 agosto 1998), legge 18 febbraio 1999, n. 28 (in *G.U.* n. 43 del 22 febbraio 1999), legge 8 marzo 1999, n. 50 (in *G.U.* n. 56 del 9 marzo 1999), legge 13 maggio 1999, n. 133 (nel S.O. alla *G.U.* n. 113 del 17 maggio 1999), legge 3 agosto 1999, n. 265 (nel S.O. alla *G.U.* n. 6 agosto 1999), legge 23 dicembre 1999, n. 488 (nel S.O. alla *G.U.* n. 302 del 27 dicembre 1999), legge 31 marzo 2000, n. 78 (in *G.U.* n. 79 del 4 aprile 2000), legge 8 novembre 2000, n. 328 (nel S.O. alla *G.U.* n. 265 del 13 novembre 2000), legge 21 novembre 2000, n. 342 (nel S.O. alla *G.U.* n. 276 del 25 novembre 2000), legge 23 dicembre 2000, n. 388 (nel S.O. alla *G.U.* n. 302 del 29 dicembre 2000), legge 6 marzo 2001, n. 64 (in *G.U.* n. 68 del 22 marzo 2001), legge 28 dicembre 2001, n. 448 (in S.O. alla *G.U.* n. 301 del 29 dicembre 2001), decreto legge 6 settembre 2002, n. 194 (in *G.U.* n. 209 del 6 settembre 2002), convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 delle legge 31 ottobre 2002, n. 246 (in *G.U.* n. 259 del 5 novembre 2002), decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (nel S.O. alla *G.U.* n. 229 del 2 ottobre 2003), convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326 (nel S.O. alla *G.U.* n. 274 del 25 novembre 2003) e con legge 24 dicembre 2003, n. 350 (nel S.O. alla *G.U.* n. 299 del 27 dicembre 2003). Si riporta l'art. 32, comma 15:

«**32.** — *Interventi di razionalizzazione della spesa. Omissis.*

15. Le regioni, nell'ambito della quota del Fondo sanitario nazionale ad esse destinata, autorizzano, d'intesa con il Ministero della sanità, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere ad erogare prestazioni che rientrino in programmi assistenziali, approvati dalle regioni stesse, per alta specializzazione a favore di:

a) cittadini provenienti da Paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria;

b) cittadini di Paesi la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura, gli accordi eventualmente esistenti con il Servizio sanitario nazionale per l'assistenza sanitaria. *Omissis*».

*Note all'art. 3, commi 2 e 3:*

— La legge regionale 13 aprile 2004, n. 4, recante «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006», è pubblicata nel S.S. n. 2 al *B.U.R.* n. 15.

— Il testo dell'art. 27, comma 3, lett.c) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante «Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria» (pubblicata nel S.O. al *B.U.R.* n. 11 del 2 marzo 2000), è il seguente:

«**27.** — *Legge finanziaria regionale. Omissis.*».

3. La legge finanziaria regionale stabilisce:

*Omissis;*

c) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente, la cui quantificazione è espressamente rinviata alla legge finanziaria regionale;

*Omissis*».